

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA

TRA

IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, via sant'Ottavio 20, 10124, C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, PEC: studium@pec.unito.it, rappresentato da:

- il Direttore Prof. Donato Pirovano, nato a Como il 17/2/1964, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2021;
- la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124

E

L'UFFICIO SCOLASTICO PER IL PIEMONTE (di seguito chiamato USR), con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n° 70, CAP 10121, C.F.: 97613140017. PEC: drpi@postacert.istruzione.it, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore Dott. Fabrizio Manca, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- il Dipartimento di Studi Umanistici svolge al suo interno anche attività di ricerca finalizzata all'analisi, all'innovazione e al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle discipline linguistico-letterarie nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- docenti e ricercatori del Dipartimento di Studi Umanistici svolgono da anni attività di formazione per gli insegnanti nelle discipline linguistiche e letterarie classiche e moderne, nell'ambito dell'educazione linguistica, della storia della letteratura, della filologia e della didattica multimediale;
- compito dell'USR è il supporto alle istituzioni scolastiche per: l'innovazione didattica, la diffusione delle tecnologie, la partecipazione a iniziative nazionali ed europee, lo sviluppo della pianificazione didattica, il controllo e la valutazione;
- l'USR, nell'ambito del PNFD, cura la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed educativo e supporta le attività di formazione promosse e organizzate da istituzioni accreditate; provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema formativo regionale;
- le Parti sono interessate a sviluppare attività congiunte di ricerca in questo settore al fine di elevare il livello qualitativo dell'insegnamento delle discipline linguistico-letterarie nella Scuola;
- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- il Dipartimento e l'USR intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di formazione e ricerca nell'ambito dei processi di insegnamento e di apprendimento delle discipline linguistico-letterarie dalla Scuola secondaria di primo e secondo grado all'Università.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Gli obiettivi dell'accordo sono i seguenti:

- a. sostenere gli insegnanti di discipline linguistico-letterarie delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie nello sviluppo di capacità di riflessione critica costruttiva in una dinamica di collaborazione e riflessione tra docenti, attraverso la creazione di uno strumento di formazione e di supporto all'attività docente alla luce anche dei risultati più recenti della ricerca didattica internazionale;
- b. fornire corsi di formazione e di aggiornamento ai docenti delle scuole anche con l'uso della piattaforma SOFIA;
- c. progettare una serie di occasioni di confronto e riflessione sulle attività didattiche linguistico-letterarie a disposizione degli insegnanti delle scuole del territorio piemontese. In tali occasioni gli insegnanti, lavorando individualmente e in gruppo, potranno condividere, sperimentare, discutere attività destinate ai loro studenti, nel contesto istituzionale del curriculum nazionale;
- d. potenziare le competenze di didattica multimediale anche tramite il concorso dei centri di ricerca di secondo livello Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica e l'Aggiornamento degli Insegnamenti - CIRDA e Digital Scholarship for the Humanities – DISH.

Art. 2 – Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività riportate all'art. 1, e in particolare:

- progettazione e sviluppo di attività di formazione destinate ai docenti in servizio;
- osservazione dei docenti durante le attività di formazione;
- osservazione e analisi di situazioni in classe;
- attività di disseminazione di conoscenze scientifico-didattiche.

Art. 3 – Impegni dell'USR

L'USR, attraverso la sua struttura, si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività di cui sopra nei termini così descritti:

- comunicazione delle iniziative alle istituzioni scolastiche;
- collaborazione con il Dipartimento per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative anche tramite predisposizione di form;
- predisposizione di spazi virtuali e materiali per l'attuazione delle iniziative formative concordate e più in generale predisposizione della parte organizzativa (struttura tecnologica, logistica, ivi compresa la parte della raccolta delle iscrizioni e della certificazione delle attività);
- individuazione di eventuali specifiche risorse economiche per l'attività formativa da individuarsi a seconda delle attività.

Art. 4 - Strutture, attrezzature, risorse umane e materiali messi a disposizione della ricerca

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'USR favorirà la realizzazione di tali attività e incontri presso le Istituzioni Scolastiche anche eventualmente mettendo a disposizione la piattaforma USR per la Formazione a Distanza.

Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di *tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore* riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria dei risultati già acquisiti nelle ricerche precedenti, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.

Art. 6 - Responsabili scientifici della convenzione

Il Dipartimento indica come proprio referente e responsabile scientifico della presente Convenzione il prof. Giuseppe Noto, l'USR indica quale propria referente e responsabile scientifico della presente Convenzione la prof.ssa Germana Trincherò. L'eventuale sostituzione del/della responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dagli Organi competenti dell'altra parte.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo art.11.

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi da rilasciare espressamente per ciascuna occasione in cui l'altra Parte lo richieda possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi. Eventuali iniziative promozionali, finalizzate alla diffusione dell'attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere concordate tra le parti.

Art. 9 – Accordi attuativi

Il dettaglio della programmazione, dello svolgimento delle attività formative e l'individuazione delle risorse umane coinvolte, nonché le eventuali risorse economiche necessarie per ciascuna attività, saranno normate da specifici accordi attuativi scritti e approvati dagli organi competenti delle parti.

Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e dell'USR.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di risolvere consensualmente la convenzione. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ad esso strettamente connesse. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e si impegnano pertanto, prima di porre in essere le singole attività concretamente discendenti dalla presente Convenzione, a individuare i loro rispettivi ruoli in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- il responsabile della protezione dei dati di UniTo è contattabile a: rpd@unito.it
- il responsabile del trattamento dei dati dell'USR è contattabile a: giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it

Art. 13 - Clausola di salvaguardia

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra Parte, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 – Registrazione, spese di bollo e firma

La presente convenzione è soggetta:

1) a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;

2) ad imposta di bollo fin dall'origine a carico del Dipartimento (sui fondi di Ricerca Locale di titolarità del prof. Giuseppe Noto) e assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) dall'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale e sarà condivisa tramite PEC istituzionale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

Prof. Donato Pirovano

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella Trombetta

UFFICIO SCOLASTICO PER IL PIEMONTE

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio Manca